



## COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

UFFICIO FISCALITA' LOCALE

# TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – 2019

## Scadenza versamento Saldo (16/12/2019)

### AVVISO

Il **16 dicembre 2019** scade il termine per il versamento dell'acconto della TASI. Il **saldo** è pari al tributo dovuto per l'intero anno, con conguaglio sulla rata di acconto versata, calcolato sulla base imponibile dell'IMU, a cui si applicano le aliquote e detrazioni fissate per l'anno 2019 e di seguito riportate:

N.B. - Chi versa dopo tale data, al fine di non incorrere nell'applicazione di sanzioni, potrà usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso.

Tipologia	Aliquote/ PER MILLE
Abitazione principale e relative pertinenze, nel limite di una per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7 sia per il proprietario che per l'utilizzatore	<b>Esente</b>
Immobili destinati ad attività produttive (cat. D) di cui al comma 380 della legge n. 228/2012	<b>2</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>1</b>
Beni-merce	<b>2,5</b>
Altri immobili	<b>2</b>
Aree fabbricabili	<b>ZERO</b>
Fabbricati abitativi tenuti a disposizione ovvero: non affittati, non utilizzati come abitazione principale, non concessi in comodato a familiare entro il terzo grado di parentela o affinità come propria residenza principale	<b>ZERO</b>
Abitazione principale e relative pertinenze di lusso ( <b>SOLO cat. A/1, A/8 e A/9</b> )	<b>1,4</b>

#### Chi deve pagare

La TASI deve essere pagata:

- per il **90%** dai proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, (diversi dall'abitazione principale), aree fabbricabili situati nel territorio comunale, e i locatari finanziari in caso di *leasing*;
- per il **10%** dagli utilizzatori degli immobili (diversi dall'abitazione principale)

In caso di pluralità di possessori e di utilizzatori, ciascuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria.

### APPLICAZIONE DELLA TASI PER I CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO (A.I.R.E)

Si informa, che, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), **già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, la TASI, per analogia all'abitazione principale, è esente**, a condizione che l'immobile non risulti locato o concesso in comodato d'uso. L'agevolazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione TASI, corredata dalla documentazione attestante lo stato di pensionato e la posizione AIRE. In mancanza di tale dichiarazione sarà impossibile accedere al beneficio di legge.

### NUOVO REGIME PER GLI IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO

Ai sensi dell'art.1,comma 10 della legge di stabilità n. 208/2015, a partire dal 1° gennaio 2016 le abitazioni concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, cioè genitori e figli viene applicata una riduzione del 50% della base imponibile.

Per poter usufruire del beneficio devono manifestarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il contratto di comodato deve essere registrato
- il comodante deve possedere un solo immobile in Italia
- il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non classificato nelle categorie A1-A/8-A/9.

Si informa che l'agevolazione in argomento ha validità dalla data della registrazione del contratto di comodato.

**SI RICORDA** inoltre che per beneficiare delle suddette agevolazioni, occorre presentare la dichiarazione IMU, corredata dalla documentazione di cui sopra entro il **31 dicembre 2020**

#### **Quali immobili non pagano la TASI**

Non sono assoggettati al pagamento della TASI:

- i terreni agricoli;
- i rifugi alpini non custoditi, i bivacchi e i punti di appoggio;
- i fabbricati classificati nelle categorie da E/1 a E/9;
- i fabbricati destinati ad uso culturale;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'uso del culto e quelli di proprietà della Santa Sede;
- gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali esclusivamente per finalità non commerciali;

#### **Come pagare**

Il versamento del tributo deve essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (**1394**) mediante modello F24 presso le banche, gli uffici postali e gli intermediari autorizzati, utilizzando i seguenti codici tributo:

3958 – TASI su abitazione principale e pertinenze – **SOLO per le cat. A1-A/8-A/9**

**3959 – TASI su fabbricati rurali strumentali**

**3961 – TASI su altri fabbricati**

La TASI non è dovuta per importi annui inferiori a €. **5,00**.

#### **Informazioni**

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Fiscalità Locale del Comune.

Il Funzionario Responsabile TASI